

DECRETO

di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria indetta ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, dall' Amministratore delegato e Direttore generale della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. relativamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica in Livigno, località Mottolino, "A22.0 - Proposta di Partenariato pubblico privato nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia" già prevista dal decreto 21 gennaio 2022 dell'Autorità politica pro-tempore delegata allo sport di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze nonché confermata nell'Allegato 1 del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche approvato dal d.P.C.M. 8 settembre 2023.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni concernenti la Conferenza di servizi e, in particolare, all'articolo 14, laddove al comma 2 prevede *"La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici"*;

VISTO, inoltre, l'articolo 14-ter della succitata legge n. 241 del 1990 che disciplina le modalità di svolgimento della *"conferenza simultanea"* e, in particolare, al comma 7, che stabilisce che all'esito dell'ultima riunione ed entro il termine previsto per la conclusione: *"l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*;

VISTO l'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 laddove al comma 1 dispone *"La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati"*, al comma 3 prevede *"in caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace"*, nonché al comma 4 stabilisce *"I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*.

VISTO l'art. 3-bis della medesima legge n. 241 del 1990 laddove prevede *"per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati"*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all'articolo 3 *"Diritto all'uso delle tecnologie"*, all'articolo 9 *"Partecipazione democratica elettronica"* e all'articolo 47, concernente la *"Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni"*;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 61;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 3 che, al comma 1, ha autorizzato la costituzione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. interamente a partecipazione pubblica e che, al comma 2, ha stabilito quale scopo statutario *“la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”*;

VISTO il comma 2-bis dell'articolo 3 del predetto decreto n.16 del 2020 laddove dispone *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8 del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.”*;

VISTO il comma 2-ter, del predetto articolo 3 decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, laddove recita: *“Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992”*;

VISTO il comma 2-quinquies all'articolo 3 del succitato decreto-legge n. 16/2020 laddove dispone che *“La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023* e, in particolare, l'articolo 1, commi 773 e 774;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* con particolare riferimento all'articolo 38 *“Localizzazione e approvazione del progetto delle opere”* nonché alle disposizioni di cui al libro IV relativamente al partenariato pubblico privato;

VISTO inoltre l'art. 42 *“verifica della progettazione”* del succitato decreto legislativo n. 36/2023, in particolare, laddove al comma 1 dispone *“Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento*

congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori";

VISTO, altresì, l'articolo 44 "Appalto integrato" del medesimo decreto legislativo n. 36/2023 che al comma 1 dispone "Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato nominato Amministratore Delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A., l'Ing. Luigivalerio Sant'Andrea nonché è stato approvato lo Statuto societario laddove è stabilito che la medesima Società cura, nella misura di oltre l'80% del proprio fatturato, la progettazione, operando anche come società di ingegneria, ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi di cui al succitato articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 laddove è stabilito che "lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese" avvenuta con atto notarile il 22 novembre 2022 ed iscritta nel registro delle imprese in data 29 novembre 2021 – n. REA. RM – 1655339;

VISTO il decreto 21 gennaio 2022 dell'autorità politica delegata pro-tempore allo sport di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze recante la "Identificazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", tra cui rientra l'intervento in oggetto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 settembre 2023, recante l'approvazione del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche nel quale, all'Allegato n. 1, è confermata l'opera pubblica in oggetto come "A22.0 - Proposta di Partenariato pubblico privato nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia" con relativa indicazione dei dati aggiornati anche in termini di costi dell'investimento e risorse con integrale copertura assicurata dalla succitata legge 178/2020 nonché da risorse finanziarie del proponente privato;

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*” e in particolare l’49 “*L’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio*”, del medesimo d.P.R. n. 327/2001;

VISTA la nota prot. n. 3133 del 13 ottobre 2023 concernente l’indizione della Conferenza di Servizi decisoria sincrona e la convocazione della riunione in modalità telematica tenutasi in data 25 ottobre 2023;

VISTO il verbale della predetta riunione della Conferenza di servizi decisoria sincrona tenutasi in modalità telematica in data 25 ottobre 2023, reso consultabile in piattaforma digitale dedicata;

ACQUISITA agli atti la registrazione audio-visiva della suddetta riunione attestante la conformità di quanto riportato nel verbale succitato alla seduta presieduta dall’Amministratore delegato e direttore generale della Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. con partecipazione da remoto dei rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti intervenuti;

ACQUISITI, altresì, nel corso della suddetta riunione del 25 ottobre 2023, nonché nei giorni a seguire, comunicazioni con osservazioni e/o pareri favorevoli con prescrizioni e/o condizioni da parte delle Amministrazioni e degli Enti invitati alla Conferenza di servizi, chiamati a rendere le rispettive determinazioni sul progetto in epigrafe entro il giorno 13 novembre 2023, di seguito riportati e riepilogati nel seguente elenco:

Ministero per i Beni e le attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese: <i>parere favorevole condizionato</i> acquisito a prot. Simico n. 3397 del 13 novembre 2023
Regione Lombardia: <i>parere favorevole con precisazioni/prescrizioni</i> acquisito a prot. Simico n. 3417 del 14 novembre 2023
Comune di Livigno: <i>parere favorevole con condizioni</i> acquisito a prot. Simico n. 3381 del 9 novembre 2023 e successiva rettifica prot. Simico n. 3833 del 14 dicembre 2023
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando VVV di Sondrio: <i>parere favorevole</i> acquisito a prot Simico n. 3411 del 13 novembre 2023
Comunità Montana Alta Valtellina: <i>parere di competenza con precisazioni</i> acquisito a prot. Simico n. 3400 del 13 novembre 2023
Parco Nazionale dello Stelvio: <i>parere di competenza</i> acquisito a prot. Simico n. 3415 del 14 novembre 2023

TENUTO CONTO del decreto n.17750 del 13 novembre 2023 della Regione Lombardia laddove, all’art. 1, è disposto “*di escludere dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale il progetto di “Sostituzione e gestione della cabinovia a dieci posti a collegamento temporaneo dei veicoli denominata Ponte Bondio–Mottolino”, da realizzarsi in Comune di Livigno (SO)”* e all’art. 2 dà atto che “*la competente D.G. Territorio e Sistemi Verdi, visto il parere dell’Ente gestore Provincia di Sondrio, con nota prot. ZI.2023.0044514 del 07/11/2023 ha espresso valutazione di incidenza positiva – ovvero assenza di effetti negativi significativi sui siti della Rete Natura 2000 localizzati al contorno del progetto in esame - con prescrizioni*”, reso consultabile, unitamente agli elaborati

relativi, tramite la piattaforma digitale collaborativa della Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. nell'area dedicata di cui al link già indicato alle Amministrazioni ed enti partecipanti alla Conferenza con la suindicata nota di indizione;

CONSIDERATO che con le suindicate note acquisite a prot. Simico 3381/2023 e 3833/2023 il Comune di Livigno ha espresso rispettivamente in ordine all'aspetto paesaggistico parere favorevole a condizione che *“il piano interrato abbia totalmente il rivestimento in pietra o sia realizzato in cemento armato bocciardato compreso il cordolo di coronamento e il basamento del parapetto; - siano eliminate le testate rettangolari poste al limite del manufatto di copertura delle parti elettromeccaniche dell'impianto riconducendole alla medesima tipologia di quello esistente. - il volume di collegamento tra l'esistente e la rampa delle telecabine sia realizzato come un pergolato leggero (massimo 3 appoggi) di collegamento tra i due volumi la cui altezza massima deve essere ricondotta al filo più basso del corpo del volume dell'impianto, nel rispetto delle geometrie del fabbricato di legno esistente; - il volume della rampa delle telecabine sia per composizione più vicino a quello esistente mediante trasposizione sui prospetti di geometrie, trame e colori dell'edificio esistente; i parapetti esistenti devono essere uniformati a quelli in progetto”* e in relazione all'aspetto urbanistico *“parere favorevole a condizione che in fase di chiusura della presente conferenza dei servizi, venga espressamente dichiarata variante urbanistica nelle aree ove il tracciato dell'impianto di risalita non ricade nel dominio sciabile chiedendo la rettifica del medesimo (vedi tra palo di sostegno 5 e 6)”* con la richiesta che *“si prenda atto che il tracciato della nuova cabinovia Mottolino non ricade completamente all'interno del dominio sciabile e che conseguentemente venga dichiarata variante urbanistica per la superficie interessata dagli interventi ed esterna al perimetro sciabile il quale deve essere rettificato”*;

CONSIDERATO che la condizione apposta, nel summenzionato atto acquisito a prot. Simico 3397/2023, dalla Soprintendenza, competente ad esprimere il parere vincolante in materia paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5 del decreto legislativo 42 del 2004, riguarda *“la compatibilità delle opere sopradescritte rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Le prescrizioni sopra richiamate sono le seguenti: rilevata la difformità tra la rappresentazione in pianta e prospetti e i fotoinserti relativi alla stazione di monte visibili nella documentazione depositata per la conferenza dei servizi e quanto illustrato nel corso della stessa, si richiede la trasmissione degli elaborati definitivi riguardanti i fronti est e ovest richiedendo che il corpo del volume adibito a deposito dei mezzi di soccorso, di raccordo con l'edificio esistente, sia rivestito sia internamente che esternamente in listelli in legno di larice come quello contiguo di sbarco dalla cabina e di discesa all'interrato, al fine di realizzare un migliore inserimento con il fabbricato preesistente”*;

RAVVISATO di recepire i suindicati pareri negli sviluppi progettuali successivi e/o in fase esecutiva conformemente alle prescrizioni e/o condizioni di cui alle premesse laddove accoglibili in quanto inerenti e migliorativi del progetto stesso nonché non inficianti aspetti relativi alla sicurezza dell'opera pubblica e sempreché coniugabili con i pareri espressi da altre Amministrazioni con competenza primaria e vincolante nelle specifiche materie;

CONSIDERATO che, ai sensi delle pertinenti disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., le Amministrazioni ed enti partecipanti alla Conferenza di servizi hanno manifestato pareri favorevoli e/o pareri favorevoli con prescrizioni o condizioni, relativamente al progetto di fattibilità tecnico ed

economica inerente l'opera "A22.0 - Proposta di Partenariato pubblico privato nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia" e che, a riguardo, da parte delle medesime Amministrazioni ed Enti non è stato manifestato alcun dissenso né in sede di riunione sincrona del 25 ottobre 2023 né successivamente nel termine del 13 novembre 2023 prestabilito con la succitata nota prot. Simico n. 3133/2023;

TENUTO CONTO che il progetto non richiede avvio della procedura espropriativa ai sensi del d.P.R. 327/2001 in quanto le particelle interessate dallo stesso sono di proprietà del Comune di Livigno e di Mottolino S.p.A. e pertanto, si procederà a stipulare appositi atti con il predetto Comune e la medesima società Mottolino al fine di assicurare la disponibilità delle aree oggetto dell'intervento per la cantierizzazione e la realizzazione dello stesso tenendo conto altresì delle eventuali aree anche private da assoggettare ad occupazione temporanea ai sensi del medesimo d.P.R.;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto di cui ai succitati articoli 38, 42 e 44 del decreto legislativo n. 36/2023, sussistono le condizioni per procedere con affidamento congiunto, tramite gara d'appalto, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori;

RAVVISATA per tutto quanto sopra la sussistenza delle condizioni di cui alla citata legge n. 241/1990, con particolare riferimento all'articolo 14-ter, comma 7, e dell'articolo 14-quater, comma 1, al fine di procedere alla "determinazione motivata di conclusione della conferenza" che laddove "adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati";

DECRETA

Articolo 1

1. La Conferenza di servizi decisoria, espletata per l'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'Opera Pubblica "A22.0 - Proposta di Partenariato pubblico privato nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia", confermata nell'Allegato n. 1 del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche di cui al d.P.C.M. 8 settembre 2023, nonché finalizzata all'approvazione del progetto stesso, è dichiarata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14-ter, comma 7, e 14-quater, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii., positivamente conclusa sulla base delle risultanze verbalizzate della riunione svolta il 25 ottobre 2023 e dei pareri espressi, favorevoli e/o favorevoli con prescrizioni e/o condizioni, citati nelle premesse e resi consultabili in piattaforma digitale collaborativa della Società Infrastrutture Milano Cortina S.p.A. 2026 S.p.A. unitamente ai documenti ed elaborati progettuali, che hanno esaurito tutte le valutazioni di carattere tecnico, oggetto dell'espletata Conferenza di servizi decisoria.

Articolo 2

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge 241 del 1990 sostituisce "a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati".

2. Il presente decreto, visti gli atti di cui sopra con particolare riferimento al parere del Comune di Livigno e preso atto che "il tracciato della nuova cabinovia Mottolino non ricade completamente

all'interno del dominio sciabile”, costituisce adozione di variante ai sensi dell’articolo 61, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017 *“per la superficie interessata dagli interventi ed esterna al perimetro sciabile il quale deve essere rettificato”* e, pertanto, il medesimo decreto è trasmesso al Sindaco del Comune di Livigno per la conseguente deliberazione nella prima seduta utile del Consiglio comunale da trasmettere, a cura del Comune stesso, alla Provincia di Sondrio per i seguiti di competenza, relativamente all’adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica.

3. Lo sviluppo successivo del progetto da approvare a seguito del presente decreto dovrà, ai fini dell’acquisizione degli eventuali ulteriori pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente per la realizzazione dell’opera, essere conforme alle prescrizioni e/o condizioni di cui alle premesse laddove accoglibili in quanto inerenti e migliorativi del progetto stesso nonché non inficianti aspetti relativi alla sicurezza dell’opera pubblica e sempreché coniugabili con i pareri espressi da altre Amministrazioni con competenza primaria e vincolante nelle specifiche materie, con particolare riferimento al parere della Soprintendenza in materia paesaggistica ai sensi dell’art. 146, comma 5 del decreto legislativo 42 del 2004.

4. La Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A., il Comune di Livigno e la società Mottolino S.p.A. avranno cura di stipulare appositi atti al fine di assicurare la disponibilità delle aree oggetto dell’intervento per la cantierizzazione e la realizzazione dello stesso, tenendo conto altresì delle eventuali aree anche private da assoggettare ad occupazione temporanea ai sensi del d.P.R. 327/2001.

Articolo 3

1. Il presente decreto, corredato dall’allegato n. 1 concernente le aree di cui al comma 4 del precedente articolo 2, è trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di beni o servizi pubblici partecipanti alla Conferenza di Servizi decisoria espletata ed è pubblicato sul sito della Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. (www.simico.it), della Regione della Lombardia, della Provincia di Sondrio nonché sull’albo pretorio on-line del Comune di Livigno.

2. Il Comune di Livigno avrà cura di far pervenire, tramite P.E.C., all’indirizzo protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it apposita rassicurazione di avvenuta pubblicazione del presente decreto sull’albo pretorio on-line, corredato del suddetto allegato facente parte integrante e sostanziale dello stesso, con indicazione della data di pubblicazione.

Roma, 3 gennaio 2024

L’Amministratore delegato e Direttore generale
Ing. Luigivalerio Sant’Andrea

